



## *Ministero dell'istruzione*

### **COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA**

Il giorno 20 maggio 2022, alle ore 11:00, ha luogo l'incontro a distanza in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale, costituita ai sensi dell'art.4, comma 2, del CCNL 12 giugno 2003 - quadriennio normativo 2002 - 2005 e dell'art. 10, comma 1, del precedente CCNL 16 febbraio 1999, avente all'ordine del giorno: **“Criteri e modalità di utilizzazione della quota parte del Fondo risorse decentrate per l'anno 2022 con destinazione alle progressioni economiche orizzontali”**.

Al termine dell'incontro, la parte pubblica in rappresentanza dell'Amministrazione e la delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, concordano e sottoscrivono, sulla materia in questione, la seguente ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo.

#### **Per la parte pubblica**

**Il Capo dipartimento per le risorse umane,  
finanziarie e strumentali  
Jacopo Greco**

#### **Per le Organizzazioni sindacali di categoria**

**F.P. CGIL**

---

**CISL F.P.**

---

**UIL P.A**

---

**CONFSAL-UNSA**

---

**F.L.P.**

---

**U.S.B. - PI**

---

**COFINTESA FP**

---

## **COMPARTO FUNZIONI CENTRALI - PERSONALE DELLE AREE**

### **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE INTEGRATIVA**

#### **CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DELLA QUOTA PARTE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 CON DESTINAZIONE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI**

##### **Premessa**

1. In data 14 settembre 2007 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri, per il quadriennio normativo 2006–2009 e per il biennio economico 2006-2007 e in data 23 gennaio 2009 è stato sottoscritto il CCNL per il biennio economico 2008-2009.
2. In data 12 febbraio 2018 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del Comparto funzioni centrali, per il triennio giuridico ed economico 2016-2018.
3. L'art. 23 del d.lgs. n. 150/2009 prevede che “Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione
4. Con d.m. 30 gennaio 2019 è adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2019.
5. Con d.m. 10 marzo 2020 è stato adottato il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance del Ministero dell'istruzione, per l'anno 2020.
6. Il giorno 27 dicembre 2021, le parti hanno sottoscritto l'Intesa “*Sulla programmazione delle progressioni economiche all'interno delle Aree, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022.*”, per un importo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, pari a € 500.000,00, a valere sulle risorse certe e continuative componenti il Fondo Risorse Decentrate (FRD) per l'anno 2022.

Tanto premesso, le parti convengono quanto segue.

##### **Articolo 1**

###### **(Campo di applicazione)**

1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale di ruolo del Ministero dell'istruzione alla data del 1° gennaio 2022.

##### **Articolo 2**

###### **(Oggetto)**

1. Il presente contratto, sulla base dell'intesa MI/OO.SS. del 27 dicembre 2021 citata nelle premesse, disciplina l'utilizzo di parte della disponibilità del Fondo Risorse decentrate (FRD) per il 2022 per finanziare, con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2022, le procedure di progressione economica tra le fasce retributive interne alle Aree I, II e III del personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Ministero dell'istruzione.

### Articolo 3

#### (Risorse finanziarie disponibili e progressioni economiche finanziate)

1. Le parti concordano di finanziare le predette progressioni economiche per un importo complessivo pari a € 500.000,00, a valere sulle risorse individuate per il FRD 2022 dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 e del connesso decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al medesimo bilancio di previsione, che prevede l'allocazione di risorse certe pari a € 8.361.249,00.

2. Il numero delle progressioni economiche che può essere effettuato, inferiore al 50% degli aventi diritto alla partecipazione alla procedura, è riportato nella sottostante Tabella 1 per ciascuna area e posizione economica.

Tabella 1

da Area/Fascia	a Area/Fascia	Unità	Differenziale unitario annuo LS	Tot. LS
A1 / F2	A1/ F3	2	€ 1.000,16	€ 2.000,32
A2 / F1	A2/ F2	4	€ 1.693,65	€ 6.774,60
A2 / F2	A2 / F3	23	€ 2.199,97	€ 50.599,34
A2 / F3	A2 / F4	62	€ 1.906,15	€ 118.181,13
A2 / F4	A2 / F5	32	€ 736,37	€ 23.563,97
A2 / F5	A2 / F6	20	€ 962,18	€ 19.243,60
A3 / F1	A3 / F2	55	€ 1.181,83	€ 65.000,65
A3 / F2	A3 / F3	55	€ 2.364,18	€ 130.029,90
A3 / F3	A3 / F4	3	€ 3.964,38	€ 11.893,14
A3 / F4	A3 / F5	10	€ 2.612,90	€ 26.129,00
A3 / F5	A3 / F6	14	€ 2.897,44	€ 40.564,16
A3 / F6	A3 / F7	2	€ 2.834,18	€ 5.668,36
		282		€ 499.648,17

### Articolo 4

#### (Requisiti di partecipazione)

1. Partecipa alle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche il personale di cui all'articolo 1, che sia in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, anche in posizione di comando presso altra pubblica Amministrazione e che alla data del 1° gennaio 2022 sia inquadrato da almeno due anni nella medesima Area e nella fascia economica immediatamente inferiore a quella relativa alla procedura cui chiede di partecipare.

2. Il personale che alla data del 1° gennaio 2022 è collocato nella Area III e che percepisce la retribuzione spettante alle qualifiche ad esaurimento, non può partecipare alle procedure di passaggio previste dal presente contratto, atteso che il differenziale economico del predetto passaggio determina uno stipendio tabellare inferiore a quello in godimento.

3. Non possono partecipare alle procedure di progressione i dipendenti con provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni, con esclusione di quelli previsti dall'art. 13, comma 2, (Codice disciplinare) del CCNL del 12 giugno 2003, ovvero i dipendenti interessati da misure cautelari di

sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

4. È escluso dalla procedura selettiva il dipendente che, nel corso della medesima, si venga a trovare in una delle condizioni di cui al comma 3 anteriormente all'approvazione della graduatoria finale.

5. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare sospeso in attesa di definizione del procedimento penale, cui non sia stata applicata una misura cautelare di sospensione dal servizio. In tali casi, la riserva è sciolta con l'eventuale attribuzione della fascia economica superiore solo a seguito dell'archiviazione del procedimento penale o di una sentenza di assoluzione, nonché dell'archiviazione del procedimento disciplinare.

6. Può partecipare alla procedura selettiva con riserva, da sciogliere all'esito della decisione giurisdizionale definitiva, il dipendente che sia controinteressato in un giudizio pendente con l'Amministrazione per il riconoscimento della progressione economica ai sensi del CCNI n. 2/2016 (decorrenza 1/1/2016), del CCNI n. 1/2017 (decorrenza 1/1/2017) e CCNI n. 4/2018 (decorrenza 1/1/2018).

## **Articolo 5**

### **(Modalità di conferimento)**

1. Il conferimento della nuova fascia retributiva avviene, con la decorrenza di cui all'articolo 2, all'esito di una procedura selettiva, effettuata secondo i criteri relativi ad: anzianità di servizio, titoli di studio e risultati conseguiti negli anni 2019 e 2020. L'anzianità di servizio ed i titoli di studio devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2022; i risultati conseguiti sono quelli rilevati dai sistemi di valutazione della performance per gli anni 2019 e 2020, citati nelle premesse.

2. Ai criteri di cui al precedente comma sono attribuiti i punteggi stabiliti nella Tabella che segue come parte integrante del presente contratto.

3. Qualora all'esito della procedura selettiva due o più dipendenti dovessero conseguire il medesimo punteggio, il conferimento della nuova fascia retributiva avviene secondo i criteri che seguono in ordine di priorità:

- a) maggiore anzianità di servizio nella fascia retributiva immediatamente precedente a quella per cui si concorre;
- b) maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'ex MIUR, dell'ex MPI, dell'ex MUR e dell'ex MURST;
- c) maggiore anzianità di servizio presso altre pubbliche amministrazioni;
- d) minore età anagrafica.

4. La procedura selettiva è di competenza della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, presso il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, che provvede a disciplinarne le modalità mediante apposito bando nazionale.

## TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE (ex articolo 5)

(MAX 60 PUNTI)

### A) ANZIANITA' DI SERVIZIO FINO AL 31/12/2021

A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2012

(MAX 20 PUNTI)

- a) per ogni anno di servizio prestato presso l'ex MIUR, l'ex MPI, l'ex MUR e l'ex MURST nella fascia retributiva/posizione economica immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre, **punti 2,00**
- b) Per ogni anno di lavoro di ruolo o frazione di anno superiore a sei mesi, prestato presso l'ex MIUR, l'ex MPI, l'ex MUR e l'ex MURST, al netto del servizio computato nel precedente punto a), **punti 1,00**
- c) per ogni anno di lavoro nella pubblica amministrazione, al netto del periodo di anzianità di servizio computata nei punti a) e b), **punti 0,40**.

### B) TITOLI DI STUDIO *(il titolo di studio superiore assorbe quello inferiore e si valuta un solo titolo per ciascuna tipologia)*

(MAX 16 PUNTI)

- a) Diploma di laurea vecchio ordinamenti, o laurea specialistica, o diploma AFAM successivo al diploma di maturità, **punti 16,00**.
- b) Diploma di Laura triennale, **punti 14,00**;
- c) Diploma di maturità, **punti 12,00**;
- d) Diploma triennale (diploma di qualifica professionale o conservatorio o accademia), **punti 10,00**;
- e) Diploma di scuola secondaria di 1° grado, **punti 8,00**;

### B1) ULTERIORI TITOLI DI STUDIO *(scelta multipla sino alla concorrenza del massimo punteggio)*

(MAX 4 PUNTI)

- a) Dottorato di ricerca o ulteriore laurea specialistica, **punti 3,00**;
- b) Ulteriore diploma di laurea triennale, **punti 2,00**.
- c) Corsi universitari di specializzazione, perfezionamento e master universitari di II livello, **punti 2,00**;
- d) Master universitari di I livello, **punti 1,00**

### C) RISULTATI CONSEGUITI NEGLI ANNI 2019 E 2020

(MAX 20 PUNTI)

Alla media dei risultati conseguiti negli anni 2019 e 2020, come rilevati dal sistema di valutazione della performance è attribuito un punteggio articolato per fasce, secondo quanto segue:

- a) media valutazione 90 - 100    20 punti
- b) media valutazione 76 - 89    18 punti

c) media valutazione 51 – 75 16 punti

d) media valutazione fino a 50 14 punti

Per riportare la valutazione del personale destinatario dell'indennità di diretta collaborazione, al fine di ricondurre omogeneamente all'articolazione dei range di valutazione su indicati, si fa riferimento alla tabella prevista all'art.4.6 punto b. Disposizioni finali e transitorie del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance -SMVP- adottato dal Ministero dell'Istruzione previo parere vincolante dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.